

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

CONTRATTO DI INGRESSO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE PER ANZIANI

TRA

La Fondazione “ Casa Ospitale Don Pietro Aresi Ente del Terzo Settore - (ETS)” con sede in Brignano Gera D’Adda C.F 84002250169 legalmente rappresentata dal Signor Pagani Bruno in qualità di Presidente del C.d.A. legale rappresentante pro- tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione “ Casa Ospitale Don Pietro Aresi Ente del Terzo Settore – (ETS)” (di seguito indicata Fondazione)

E

l’Ospite, _____ nata a _____ () il _____ residente a _____ () Via _____ n. ____ C.F. _____, di seguito indicato come “stipulante ospite”

E

In assenza di amministratore di sostegno/tutore/curatore ed altra forma di protezione giuridica il Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () in Via _____ n. ____ C.F. _____, in qualità di _____, stipulante fideiussore obbligato in solido al pagamento della retta con l’ospite ” _____” di seguito indicato come sottoscrittore stipulante fideiussore

PREMESSO

- che la Fondazione denominata “ Casa Ospitale Don Pietro Aresi Ente del Terzo Settore – (ETS) “ gestisce una unità di offerta sociosanitaria classificata come una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata e accreditata dalla Regione Lombardia

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

per n. posti letto 79.

- che la fideiussione è da intendersi senza costi aggiuntivi e vale per la durata relativa alla permanenza in struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale.

Art. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite e a fornirgli appropriata assistenza socio-sanitaria residenziale secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, nonché da quanto previsto dalla Carta dei servizi e annesso regolamento della Fondazione allegata al presente contratto.

In particolare la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e geriatrica;
- b) assistenza infermieristica quotidiana;
- c) assistenza diurna e notturna con personale qualificato;
- d) fornitura e somministrazione di farmaci;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) riattivazione motoria;
- g) prestazioni di fisioterapia, al bisogno, previa prescrizione del medico fisiatra;

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

- h) percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
- i) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, e, secondo disposizione medica, diete personalizzate;
- j) lavanderia e stireria;
- k) custodia beni personali ospite ai sensi art. 1783-1786 del Codice Civile

Art. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- a) ad effettuare la cancellazione dell'ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;
- b) a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
- c) a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
- d) a rilasciare in tempo utile specifiche certificazioni attestanti il pagamento della retta e la sua quantificazione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 – RETTA DI DEGENZA

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, i sottoscrittori si impegnano alla corresponsione della retta mensile. In caso di pluralità di sottoscrittori, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.

L'ammontare della retta è determinato sulla base dell'importo giornaliero stabilito dalla

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Fondazione pari ad € _____,00 moltiplicato il numero dei giorni che compongono il mese. Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita o decesso, le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altra causa non danno luogo ad alcuna riduzione della retta.

L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dalla Fondazione ai sottoscrittori del presente contratto mediante comunicazione scritta con un termine di preavviso di almeno 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 1938 c.c. l'importo della retta potrà subire un aumento pari all'ISTAT con variazione massima rispetto alla retta dell'anno precedente all'aumento non superiore al 20%.

Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di degenza potrà essere effettuato tramite SDD anticipato al giorno 10 di ogni mese.

In caso di mancato tempestivo pagamento, previo sollecito da parte della Fondazione, i sottoscrittori del presente contratto saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge.

Art. 6– VARIAZIONI ANAGRAFICHE

I sottoscrittori sono tenuti ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari).

Art. 7 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale, con rinnovo tacito, salvo le cause di risoluzione e dimissione.

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cesserà:

- a) per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- b) per decesso dell'ospite;
- c) per rientro definitivo in famiglia o ingresso in altra RSA;
- d) per mancato pagamento della retta.
- e) al venir meno della condivisione del PAI o della collaborazione dell'ospite e/o parente con le regole di vita della struttura.
- f) per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art. 9 – RECESSO DEI SOTTOSCRITTORI STIPULANTI

I sottoscrittori hanno facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con mail raccomandata a.r./pec alla sede della Fondazione con preavviso di almeno trenta (30) giorni, come da regolamento.

In mancanza di preavviso sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso i sottoscrittori sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e a spese dei sottoscrittori.

Art. 10 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità, previa comunicazione agli ospiti e/o suoi familiari o aventi causa.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 9.

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Art. 11 – RECESSO FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità, come attestate da valutazione medica.

Art. 12 – DIMISSIONI DELL'OSPITE

Le ipotesi di recesso e di risoluzione del presente contratto, nonché le dimissioni, avverranno in forma assistita con il coinvolgimento di Comune, ATS BG e ASST BG Ovest, che saranno attivati come necessario dalla Fondazione.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, compresi quelli cagionati in conseguenza di fatto accidentale e o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dei sottoscrittori e dell'ospite nel rispetto della vigente normativa finalizzata alla gestione ed esecuzione del contratto.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite, la Fondazione si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto e ai sottoscrittori del contratto in base al regolamento accesso agli atti.

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Art. 15 – TRATTAMENTO DATI- VIDEOSORVEGLIANZA

Presso la Fondazione “ Casa Ospitale Don Pietro Aresi del Terzo Settore – (ETS)” è attivo un sistema di videosorveglianza e videoregistrazione che permette la ripresa e la registrazione di immagini per le seguenti finalità;

- Sicurezza degli Ospiti
- Tutela del patrimonio
- Controllo di aree comuni

E' esclusa ogni finalità che possa essere ricondotta alla cura degli Ospiti ed alla raccolta di immagini atte a rilevare lo stato di salute degli stessi. Come previsto al punto 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione. L'informativa viene fornita con un modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare e la finalità
perseguita

Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto, salvo consenso scritto delle parti.

Art. 17 CONTROVERSIE

In caso di controversie nascenti da interpretazioni o esecuzioni del presente contratto sarà competente il Foro di Bergamo.

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità del proprio Statuto e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti, i parenti ed i loro visitatori, dovranno scrupolosamente attenersi.

Art.19 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato od integrato.

Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere comunicata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Brignano Gera d'Adda, _____

Legale Rappresentante Fondazione

Stipulante Ospite

Il Sottoscrittore Stipulante

CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i sottoscritti (stipulante ospite e sottoscrittore) dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli 4, 5 (relativo alla determinazione delle rette e dei pagamenti) 8, 11 (relativo alle cause di risoluzione del contratto/ recesso) art. 9 (in mancanza preavviso 30 giorni sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al mancato preavviso).

Accetto le clausole sopra elencate e dichiaro che le stesse clausole sono state oggetto di trattativa specifica tra sottoscrittore del contratto e l'Ente e di averle comprese.

Dichiarano altresì di ricevere i seguenti documenti:

- Carta dei servizi con annesso Regolamento di Unità di Offerta
- Regolamento di accesso ai documenti socio sanitari
- Grado di soddisfazione degli utenti

Stipulante Ospite

Sottoscrittore Stipulante
